38. ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1977.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ACCAME: Presunto imbarco sul mercantile *Sirius* di venti carri armati destinati a Marsiglia (4-02682) (risponde RUFFINI, *Ministro* ad interim *della marina mercantile*). 1314

AMARANTE: Finanziamenti pubblici in favore del pastificio Ferro Marcantonio e figli di Cava dei Tirreni (Salerno) (4-02102) (risponde DE MITA, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*). 1315

BARTOLINI: Pratica di pensione di guerra di Vero Zagaglioni (4-03019) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1315

BERNINI BRUNO: Mancata collocazione nei ruoli dei Ministeri finanze e tesoro del personale proveniente da organismi militari della Comunità atlantica (4-02463) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1316

BIAMONTE: Pratica di pensione di guerra di Orazio Controne e Antonio Baldo (4-02965 e 4-03032) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1316

BOFFARDI INES: Iscrizione dei singoli importi parziali nell'ordinativo di pagamento delle pensioni statali (4-02854) (risponde MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1317

BOZZI: Misure a difesa delle coste del litorale di San Giuliano e Rivabella di Rimini (Forlì) (4-02898) (risponde LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*). 1318

CARMENO: Provvedimenti per straripamenti e alluvioni in Puglia (4-01188) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 1318

CASALINO: Pratica di pensione di guerra di Luigi Casto (4-02838) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1319

PAG.

CASALINO: Pratica di pensione di Oronzo Liberato Rugge, Pasquale Marino ed Emanuele Pisanello (4-02991, 4-03047 e 4-03048) (risponde MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1320

CASALINO: Pratica di pensione di guerra di Pietro Vetrugno e Giovanni Patera (4-03089 e 4-03090) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1321

CAZORA: Ampliamento del Parco nazionale d'Abruzzo (4-01543) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 1322

CITARISTI: Misure a favore dei produttori di latte (4-02655) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 1324

CONCHIGLIA: Pratica di pensione di guerra di Giovanni Trotta (4-02904) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1324

COSTA: Provvedimenti a favore delle popolazioni della provincia di Cuneo per danni da grandine (4-02282) (risponde: MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 1324

COSTA: Pratica di pensione di guerra di di Luigi Robaldo (4-02978) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1325

COSTAMAGNA: Posizione del Governo italiano sulla espulsione dei missionari stranieri dal Vietnam (4-00658) (risponde RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*). 1325

COSTAMAGNA: Orario di servizio nelle scuole materne statali (4-02208) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1326

CRESCO: Inagibilità della scuola media statale di Lugagnano (Verona) (4-02825) (risponde DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*). 1327

PAG.

DA PRATO: Reggenza delle conservatorie registri di Lucca al funzionario Giovanni Maresca (4-01659) (risponde PANDOLFI, *Ministro delle finanze*). 1327

FERRARI MARTE: Pratica di pensione di guerra di Antonino Cammarota (4-02950) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1329

FERRARI MARTE: Riliquidazione della pensione di Bruno Viviani ex dipendente del comune di Cantù (Como) (4-03069) (risponde MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1330

FERRARI MARTE: Definizione pratica pensione di guerra di Carlo Combi (4-03070) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1330

FERRARI MARTE: Valutazione di taluni periodi di servizio ai fini della buonuscita ENPAS e INADEL (4-03072) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1331

FIORET: Estensione dei punteggi di merito ai dipendenti statali dell'alta Italia (4-03118) (risponde EVANGELISTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*). 1331

FORTE: Definizione pratica pensione di guerra della vedova Anna Napoli Contursi (4-03033) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1332

FRANCHI: Presunte irregolarità nella gestione commissariale della Cassa di risparmio di Livorno (4-02483) (risponde MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1333

FRASCA: Sui criteri di selezione adottati dalla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania per la stipula di polizze assicurative (4-02561) (risponde MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1333

GARGANO: Uniformità nella valutazione degli anni di servizio ai fini dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali (4-03055) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1334

GUNNELLA: Definizione del limite territoriale delle acque con il governo libico per una corretta collaborazione nel settore della pesca (4-01605) (risponde RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*). 1335

LUCCHESI: Sollecita emanazione del regolamento sulle norme di sicurezza per la navigazione da diporto (4-02857) (risponde RUFFINI, *Ministro* ad interim *della marina mercantile*). 1335

PAG.

MENICACCI: Sul lavoro svolto dagli insegnanti della facoltà di architettura di Milano nell'ambito del tema « il privato è politico » (4-02615) (risponde FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*). 1336

MENICACCI: Pratica pensione di guerra della vedova Diana Vanni Sciurpoi (4-02894) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1337

ZANONE: Finanziamenti per opere stradali in Calabria (4-02871) (risponde DE MITA, *Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno*). 1337

ZOLLA: Presunta appartenenza di Dario Fo al Battaglione paracadutisti della guardia nazionale repubblicana (4-02808) (risponde LATTANZIO, *Ministro della difesa*). 1337

ACCAME. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se rispondano a verità le voci diffuse da alcuni quotidiani secondo le quali sul mercantile *Sirius* sarebbero stati imbarcati a La Spezia in data 16 febbraio 1976, 20 carri armati *Leopard* con destinazione Marsiglia. (4-02682)

RISPOSTA. — Da accertamenti effettuati dalla capitaneria di porto di La Spezia è emerso dal buono imbarco della locale compagnia lavoratori portuali nonché dal modello 61 *P*, vistato dalla dogana, risultano caricati in data 16 febbraio 1976 sulla motonave *Sirius* 1°, di bandiera panamense, 20 carri cingolati per un peso complessivo di chilogrammi 176 mila circa.

Sulla polizza di carico rilasciata dalla motonave *Sirius* 1° è dichiarato che in data 16 febbraio 1976 sono stati imbarcati n. 20 carri M 113 A 1 per chilogrammi 176.400 per chilogrammi 176.400, destinati al Pireo all'Hellenic army Command Procurement Directorate.

Quanto sopra è confermato anche dal certificato per la circolazione delle merci dalla dogana di La Spezia e dalla fattura n. 15 in data 12 gennaio 1976 della società per azioni Oto Melara di La Spezia.

Dal registro partenze modello 59 della capitaneria di porto di La Spezia risulta che il mercantile in argomento è partito da quel porto, diretto come primo scalo a Marsiglia, nelle ore pomeridiane del 18

febbraio 1976, dopo aver caricato 20 cingolati *Leopard*.

Al riguardo si precisa che le scritture sul registro delle partenze sono, di solito, eseguite dal personale nocchiere di porto sottordine di servizio, su dichiarazione verbale dell'agente marittimo della nave.

Poiché il buono di imbarco della compagnia lavoratori portuali, il modello 61 P vistato dalla dogana, la polizza di carico, il certificato per la circolazione delle merci vistato dalla dogana e la fattura della società per azioni Oto Melara concordano nell'indicare 20 carri cingolati del peso complessivo di chilogrammi 176 mila, pari a circa 9 tonnellate cadauno e non 40 tonnellate cadauno, quale è il peso di un *Leopard*, è da escludere che sulla motonave *Sirius 1°* possano essere stati imbarcati carri armati *Leopard* e, pertanto, deve ritenersi che la dizione *Leopard*, riportata fra parentesi sul registro partenze modello 59 della capitaneria di porto di La Spezia può essere stata originata da dichiarazione superficiale fatta al personale di servizio della capitaneria dall'addetto alla agenzia marittima della nave.

Il Ministro: RUFFINI.

AMARANTE, FORTE E BIAMONTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. — Per sapere se siano stati deliberati i finanziamenti pubblici in favore del pastificio Marcantonio Ferro e C. con sede e stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno), di recente trasferito alla società per azioni Edmondo Ferro con sede legale in Napoli e stabilimento come sempre in Cava dei Tirreni; e per conoscere, in caso affermativo, la data, la entità e le finalità dei finanziamenti deliberati ed eventualmente erogati, nonché gli impegni occupazionali assunti considerato che dal 1969 ad oggi il numero dei dipendenti del suddetto stabilimento di Cava dei Tirreni sarebbe passato all'incirca da 150 a 50 e che il personale in servizio è stato posto per lunghi periodi a cassa integrazione. (4-02102)

RISPOSTA. — Alla ditta Ferro Marcantonio e figli, per due successivi ampliamenti del pastificio sito in Cava dei Tirreni sono stati concessi contributi industriali in conto capitale di lire 22.287.000 e lire 11.828.000 erogati rispettivamente in data 10 novembre 1967 e 16 novembre 1975.

Per la stessa ditta non risultano emanati né in corso di emanazione provvedimenti per agevolazioni creditizie.

La precisione occupazionale a seguito del primo intervento era di 186 unità. Successivamente, modificati gli impianti con il secondo intervento ed anche in conseguenza della crisi del settore, le possibilità di occupazione si sono ridotte a 56 unit6.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno: DE MITA.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro*. — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra intestata al signor Zagaglioni Vero nato a Narni (Terni) il 30 marzo 1913 e residente a Terni via Liutprando 26/C.

In ordine a tale pratica è pendente presso la Corte dei conti, inoltrato dall'interessato, il ricorso n. 641189. (4-03019)

RISPOSTA. — Con delibera n. 23441 emessa dalla competente commissione perseguitati politici nella seduta del 13 febbraio 1964, venne respinta l'istanza con la quale il signor Vero Zagaglioni aveva chiesto di conseguire l'assegno vitalizio di benemerenza di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni.

Detto provvedimento di diniego fu adottato in quanto le infermità, per le quali venne chiesta la concessione del cennato beneficio, furono giudicate non in relazione con le persecuzioni politiche a suo tempo subite dall'interessato.

Avverso tale delibera, il signor Zagaglioni presentò ricorso giurisdizionale numero 641189, a seguito del quale il fascicolo degli atti n. 1775415/PP venne trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del gravame sopra menzionato.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la suindicata magistratura, è risultato che, per la definizione del ricorso in questione, gli atti relativi al signor Zagaglioni sono stati trasmessi al collegio medico legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

BERNINI, BERNARDINI E TAMBURINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni della mancata collocazione in ruolo organico - nei termini previsti dal penultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro, assunto in base alla legge 9 marzo 1971, n. 98, proveniente da organismi militari (ex Setaf) della Comunità atlantica.

Inoltre - poiché altre amministrazioni dello Stato (Ministeri della pubblica istruzione, dell'agricoltura, della sanità), emettendo i relativi decreti, registrati dalla Corte dei conti, hanno già disposto il passaggio in ruolo del personale ex Setaf al compimento dei tre anni dalla data di inquadramento o da quella di effettiva immissione in servizio (come previsto dall'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, richiamato dal succitato articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775) - si chiede di conoscere quali misure si intendano prendere: *a*) da parte del ministro delle finanze e del ministro del tesoro, affinché venga accolta la richiesta di beneficiare del disposto della legge avanzata dai dipendenti ex Setaf; *b*) da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, affinché, in armonia con la sopracitata legge 28 ottobre 1970, n 775 (che riduce per tutti i dipendenti statali non di ruolo da sei a tre anni il periodo per l'inquadramento in ruolo organico), siano superate le assurde disparità esistenti e un eguale trattamento, indipendentemente dalla amministrazione di appartenenza, sia assicurato a tutti i dipendenti dello Stato. (4-02463)

RISPOSTA. — Non si è a conoscenza degli inquadramenti anzidetti operati da altre amministrazioni, si precisa che non si ritiene applicabile al personale in questione la riduzione contemplata negli accennati articoli 226 e 231 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967, in quanto la richiamata legge n. 98 - che pure è stata adottata in tempi successivi - non fa alcun riferimento né alla legge n. 775 del 1970 né al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ma dispone espressamente che ai dipendenti ex Setaf vanno applicate le disposizioni di cui all'articolo 2 della menzionata legge 4 febbraio 1966, n. 32 che prescrivono, per l'inquadramento nei ruoli ordinari, il compimento di un periodo di servizio non di ruolo ed ininterrotto di 6 anni.

In tale situazione non appare dubbio che il legislatore abbia inteso escludere volutamente il personale medesimo dall'indicato beneficio.

D'altra parte, non va dimenticato che la norma contenuta nell'articolo 25 della citata legge n. 775 è scaturita da un provvedimento di carattere eccezionale, nel quadro del riordinamento della pubblica amministrazione, e aveva lo scopo di regolarizzare la posizione giuridica ed economica di tutto il personale straordinario che, nelle posizioni più disparate, prestava servizio presso le varie amministrazioni statali prima del 31 luglio 1970.

Ciò posto, non sembra che in via amministrativa possa procedersi all'inquadramento anticipato nei ruoli organici del personale ex Setaf.

A tale conclusione, del resto, è anche pervenuta la sezione di controllo della Corte dei conti con la deliberazione n. 745 adottata nell'adunanza del 24 febbraio 1977.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ABIS.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando verrà definita la pratica per pensione di guerra intestata al signor Controne Orazio residente in Fuorni di Salerno alla via Calabria n. 20.

La pratica del Controne è stata trasmessa dalla Corte dei conti alla direzione generale per le pensioni di guerra con elenco n. 7262 del 28 novembre 1972 ai sensi della legge n. 585 del 1971. (4-02965)

RISPOSTA. — Si informa che sono in corso i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale del 29 marzo 1971, con il quale al signor Orazio Controne venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità catarro bronchiale. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al

ricorso giurisdizionale n. 830071, prodotto dall'interessato avverso il suindicato provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, il signor Controne è stato inviato, per il tramite del comune di Fuorni (Salerno), a produrre tutti i documenti sanitari, eventualmente in suo possesso, relativi alla surriferita affezione, ovvero, nel caso che fosse stato ricoverato presso ospedali civili oppure avesse fruito di assistenza medica da parte di enti mutualistici, a fornire dettagliate informazioni al riguardo.

Ove in esito alle risultanze del procedimento in corso non dovessero emergere idonei elementi per il riconoscimento all'interessato del richiesto trattamento pensionistico, il relativo fascicolo degli atti verrà trasmesso, con ogni sollecitudine, alla suindicata magistratura per la definizione del gravame in sede giurisdizionale.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

BIAMONTE. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative vorranno prendere allo scopo di far definire la pratica di pensione di guerra intestata all'ex combattente Baldo Antonio residente alla via G. Oberdan, n. 2, di Salerno.

Attualmente, la pratica distinta dal n. 656728 è all'esame della Corte dei conti alla quale il signor Baldo ha proposto ricorso fin dal 1957.

L'ex combattente è molto malato per cui il provvedimento da adottare merita la massima urgenza. (4-03032)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1574231/D relativa al signor Antonio Baldo, risulta definita con decreto ministeriale del 15 gennaio 1964 n. 2037088.

Con il cennato provvedimento, infatti, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per non constatazione, entro i termini di cui all'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, degli esiti cicatriziali da pregressa ferita lacero-contusa alla regione occipitale con accentuazione dei solchi vascolari disploici e disturbi neuropsichici.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 656728 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego il 31 maggio 1965 e non nel 1957, venne dato corso, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Baldo.

In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1574231/D, concernente il signor Baldo, furono restituiti, con elenco del 31 marzo 1973, n. 410, alla suddetta magistratura per la definizione del gravame in sede giurisdizionale.

Di ciò venne data diretta comunicazione anche all'interessato.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la Corte dei conti, è risultato che il gravame trovasi, tuttora, in corso di definizione e ciò in quanto l'udienza, fissata per il 24 gennaio 1977, è stata rinviata dal magistrato, con ordinanza del 28 maggio 1977, per un supplemento di istruttoria.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ABIS.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere, ove sia possibile, se intenda prendere in esame l'opportunità di poter inserire nell'ordinativo di pagamento delle pensioni inerenti i pensionati statali, enti locali ecc., la iscrizione analitica di tutte le voci che concorrono a determinare gli emolumenti al lordo ed al netto spettanti.

Mentre per queste categorie attualmente viene indicata la pensione nel solo complessivo totale (a differenza del sistema da tempo in vigore per i dipendenti da altri enti quali l'INPS, consorzio autonomo del porto, amministrazioni provinciali, comuni, ecc., ed inoltre per il disposto della legge 5 gennaio 1953, n. 4, i datori di lavoro sono tenuti ad indicare sulle buste-paga tutte le ritenute operate ed il netto da corrispondersi), pare giusto all'interrogante che anche questi pensionati possano conoscere i singoli importi parziali per poter verificare le loro spettanze. (4-02854)

RISPOSTA. — Il problema non è ignorato dall'Amministrazione del tesoro, che

ha all'uopo svolto studi per la realizzazione di un modello, diverso da quello attuale, che possa sodisfare le aspettative degli amministrati.

A seguito di tale iniziativa, le caratteristiche del nuovo assegno sono state concordate, in linea di massima, con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ed è stato trasmesso all'Istituto poligrafico dello Stato il relativo schemo esplicativo, per l'allestimento della prima bozza di stampa.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

BOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - nell'ambito degli stanziamenti e delle ripartizioni relativi agli interventi per la difesa delle coste -, se e quali iniziative s'intendano adottare per fronteggiare la grave situazione in cui versa il litorale di San Giuliano a Rivabella, in territorio di Rimini (Forlì), minacciato da una continua opera di erosione marina che costituisce un crescente pericolo per gli edifici che sorgono sul litorale ed un danno notevole per gli operatori economici del luogo. (4-02898)

RISPOSTA. — Si fa presente che per l'esecuzione delle sollecitate opere è stata destinata la complessiva somma di lire 200 milioni.

A tal fine saranno al più presto impartite disposizioni al competente ufficio del genio civile alle opere marittime di Ravenna per la redazione delle necessarie perizie di spesa.

Il Sottosegretario di Stato: LAFORGIA.

CARMENO, SICOLO, CASALINO, GIANNINI, DE CARO, CIRASINO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA E GRAMEGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere:

a) l'estensione, l'entità e la natura dei danni provocati dallo straripamento del fiume Ofanto, del torrente Cillarese ed altri, in Puglia, a causa delle recenti intemperie;

b) i provvedimenti urgenti che ritengano adottare;

c) se intendano provvedere contestualmente alle analoghe situazioni verificatesi nel Mezzogiorno (Sicilia, Lucania, ecc.). (4-01188)

RISPOSTA. — L'ufficio del genio civile di Bari, interessato in merito dal Ministero dei lavori pubblici, ha riferito che gli ultimi straripamenti del fiume Ofanto si sono verificati i giorni 6 e 19 novembre 1976, a seguito di piene che, al colmo, hanno superato, rispettivamente, i 500 millimetri al secondo ed i 700 millimetri al secondo, valori questi, specie l'ultimo, che sono da ritenersi considerevoli se raffrontati con le maggiori piene verificatesi nel passato. Questi eventi alluvionali hanno evidenziato il ritardo con cui procede, purtroppo, la realizzazione di quel complesso di opere idrauliche intese alla regimazione delle piene ed alla regolazione dei deflussi (invasi di Atella, Locono, Lampeggiano, Marano Capacciotti, traversa di Monteverde ed invasi collinari).

Inoltre, le abbondanti esondazioni che si sono verificate alla località Paolo Stimolo ed Arena San Ruggero e che hanno interessato vastissime estensioni di terreni ubicati a valle di dette località, hanno messo di nuovo in luce la necessità e la urgenza di completare l'arginatura in sinistra, la cui esecuzione fu sospesa circa tre anni fa, e precisamente il 9 ottobre 1973, per opposizioni avanzate da alcuni proprietari di terreni da espropriare. A riguardo, il predetto ufficio ha fatto presente che gli stessi proprietari chiesero poi accertamenti tecnici preventivi dei loro terreni al pretore di Trinitapoli (Foggia), il quale, con proprio decreto in data 25 luglio 1974, nominò un consulente tecnico di ufficio e, con lo stesso decreto, diffidò l'ufficio del genio civile a non riprendere i lavori di arginatura per non alterare lo stato dei luoghi sino al compimento delle operazioni peritali.

A detto decreto fecero seguito ben n. 9 altri analoghi decreti, che impedirono la ripresa dei lavori sino al 6 settembre 1976. Successivamente a tale data furono effettuati dall'uffficio del genio civile, alla presenza della forza pubblica, diversi tentativi, risultati vani, per porre in essere la ripresa, che poi fu rinviata per le sfavore-

voli condizioni atmosferiche. Queste le cause determinanti dei danni che si sono verificati, danni che, consistono soprattutto in allagamenti di terreni, dissesti di strade, erosioni di sponde con crollo di notevoli volumi di terra, che la corrente ha trasportato a valle intasando la savanella, dissesti dell'irrigidimento di sponde realizzate in gabbionate, arature di fondo nelle zone golenali.

Per quanto concerne i lavori di riparazione occorrenti e gli interventi che si renderebbero necessari per una sistemazione atta a regolare le acque nelle zone ove si sono verificate le maggiori esondazioni, lo ufficio del genio civile ha segnalato al Ministero dei lavori pubblici una spesa in via presuntiva, rispettivamente, di lire 300 milioni e di lire 600 milioni.

Il Ministero dei trasporti ha comunicato che il giorno 19 novembre 1976, le acque di piena del fiume Ofanto, straripando a monte della linea Bologna-Lecce, hanno provocato l'asportazione parziale del rilevato e della soprastante massicciata tra i chilometri 584-800 e 585-500, tra le stazioni di Ofantino e Barletta. Le comunicazioni ferroviarie, interrotte alle ore 12 del giorno stesso, sono state ristabilite, dopo gli interventi di ripristino della linea immediatamente intrapresi, il giorno 20 successivo sul solo binario pari ed il giorno 21 su entrambi i binari.

Circa i danni al settore agricolo è noto agli interroganti che, ogni qualvolta si verificano calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, spetta alle regioni interessate, a norma dell'articolo 13 – lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, formulare al Ministero proposte in ordine agli interventi ritenuti attuabili in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole danneggiate.

Il Ministero, sulla base di tali proposte, emette i provvedimenti amministrativi necessari per la concreta attuazione degli interventi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda la Puglia, a seguito delle proposte pervenute dai competenti organi regionali, il Ministero ha emesso il decreto del 29 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 maggio 1977, n. 133, con il quale è stato riconosciuto, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della citata legge n. 364 del 1970, il carattere di eccezionalità, per la provincia di Bari, delle piogge torrenziali del 19 novembre 1976 e, per la provincia di Lecce, delle piogge torrenziali del 12-17-18-19-20-22 e 23 novembre, del 2-10-13 dicembre 1976, del 29 gennaio 1977, della tromba d'aria del 12-19 novembre, del 2 dicembre 1976, del 29 gennaio 1977.

Con lo stesso decreto, sono state delimitate, per la provincia di Bari, le zone agrarie del comune di Monopoli, danneggiate dalle piogge torrenziali del 19 novembre 1976, ai fini della concessione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 4 della legge, nonché, per la provincia di Lecce, le zone agrarie dei comuni di Andrano, Diso, Miggiano, Spongano, Tricase, Matino, Taviano, Ugento, Nardò, Leverano, Maglie e Muro Leccese, danneggiate dalle piogge torrenziali del 12-17-18-19-20-22 e 23 novembre, 2-10 e 13 dicembre 1976, 29 gennaio 1977, dalla tromba d'aria del 12, 19 novembre, 2 dicembre 1976 e 29 gennaio 1977, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e contributivo creditizie, previste, rispettivamente, dagli articoli 4 – già citato – e 5 della legge.

Per quel che concerne le analoghe situazioni verificatesi nel Mezzogiorno, il Ministero non ha mancato di disporre i provvedimenti di sua competenza con la massima possibile tempestività, a mano a mano che gli sono pervenute le proposte da parte delle regioni interessate.

Per quanto riguarda, in particolare, la Sicilia, sulla base delle proposte di volta in volta inviate dai competenti organi regionali, sono stati successivamente emessi i decreti del 18 novembre e del 16 dicembre 1976, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette ufficiali* del 24 novembre 1976, n. 313, e del 24 dicembre 1976, n. 342, nonché i decreti del 1° febbraio, del 29 aprile e del 16 giugno 1977, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette ufficiali* del 12 febbraio 1977, n. 40 del 18 maggio 1977, n. 133 e del 24 giugno 1977, n. 171.

Analogamente, per la Basilicata, sulla base delle proposte di volta in volta formulate dai competenti organi di quella Regione, sono stati emessi i decreti del 19 maggio e del 21 luglio 1976, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette ufficiali* del 5 luglio 1977, n. 174 e del 18 agosto 1976, n. 217 nonché il decreto del 19 gennaio

1977, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 marzo 1977, n. 61.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra, posizione 1640393, del signor Luigi Casto nato in Alezio (Lecce), il 1° febbraio 1907. (4-02838)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 6 febbraio 1965, n. 3127992, al signor Luigi Casto venne concessa indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria, a decorrere dal 1° gennaio 1963, per il complesso delle infermità catarro bronchiale e stato gastrico. Con lo stesso provvedimento, inoltre, al predetto venne negato diritto a pensione per l'affezione ernia inguinale sinistra, perché giudicata non classificabile.

Con successiva determinazione del 29 settembre 1972 n. 3377971/Z, al signor Casto vennero concesse altre due annualità della pensione di ottava categoria, per una volta tanto, a far tempo dal 1° gennaio 1971 per l'infermità ernia inguinale sinistra e, nel contempo, gli fu negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per le affezioni bronchitica e gastrica, in quanto giudicate non aggravate.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale numero 661661 prodotto dalla parte avverso il surriferito decreto ministeriale n. 3127992, venne dato corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Castro e ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1640393-D concernenti il signor Casto furono restituiti, con elenco del 29 settembre 1973 n. 1088, alla suddetta magistratura, ove tuttora trovasi, per la definizione del gravame in sede giurisdizionale.

Nelle more del giudizio pendente presso la Corte dei conti, il signor Casto presentò nuova istanza di aggravamento a seguito della quale il medesimo, in data 22 gennaio 1975, fu sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari presso la commissione medica di Taranto e riscontrato affetto da:

1) ernia inguinale destra, non aggravata;

2) note radiologiche di broncopatia, ascrivibile all'ottava categoria rinnovabile per anni due;

3) note radiologiche di gastroduodenite, in oggetto operato di asportazione di diverticoli del duodeno, ascrivibile alla settima categoria rinnovabile per anni due;

4) esiti di colecistectomia, ascrivibile all'ottava categoria rinnovabile per anni due.

Per poter provvedere in ordine alla cennata visita, si rese necessario, pertanto, chiedere alla Corte dei conti la temporanea restituzione del fascicolo relativo al signor Casto.

Tale richiesta inoltrata il 15 settembre 1975, e più volte sollecitata, è rimasta inevasa.

Si è ritenuto opportuno, quindi, interessare nelle vie brevi detta magistratura la quale ha fatto presente di non poter aderire alla suindicata richiesta, in quanto il ricorso n. 661661, di cui sopra è cenno, trovasi in corso di definizione e, a tal fine, gli atti relativi al signor Casto risultano trasmessi, in data 26 aprile 1977, al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario in merito alla categoria di pensione spettante al predetto ricorrente.

Ciò stante, e sino a quando la Corte dei conti non avrà provveduto a restituire il fascicolo pensionistico del signor Casto, la direzione generale delle pensioni di guerra si trova nella materiale impossibilità di poter definire l'istanza di aggravamento in questione o, quanto meno, di corrispondere al predetto invalido, sia pure in via provvisoria, un assegno sostitutivo di quello a sua tempo proposto dalla commissione medica di Taranto.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione n. 2509263 di posizione, del signor Rugge Oronzo Liberato nato il 29 settembre 1910 in Acaia (Lecce) ivi abitante alla via Corte n. 1. (4-02991)

RISPOSTA. — Al fine di poter conferire la pensione di privilegio al signor Rugge, in data 5 agosto 1977, è stata trasmessa al Ministero della sanità la documentazione medica, relativa all'interessato, per il prescritto parere.

In attesa di tale parere, essendo stata acquisita la documentazione trasmessa dall'ospedale psichiatrico interprovinciale salentino Giovanni Libertini di Lecce si è provveduto a concedere al sunnominato un acconto di pensione a decorrere dal 30 settembre 1975 nella misura di lire 160 mila mensile, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in sostituzione di quello d'importo inferiore concesso, a suo tempo, dall'ente ospedaliero.

Gli atti di conferimento e di pagamento dell'acconto saranno spediti, rispettivamente, al comune di Acaia ed alla direzione provinciale del tesoro di Lecce non appena espletato il controllo contabile da parte della Ragioneria centrale.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione del signor Marino Pasquale nato a Lecce il 15 febbraio 1915, già dipendente dell'OPIS di Lecce, il quale avendo avuto il riconoscimento che l'infermità gli deriva da causa di servizio ha chiesto che gli venga corrisposta la pensione di privilegio. (4-03047)

RISPOSTA. — In favore del signor Marino è stata disposta la riliquidazione della pensione ordinaria per l'attribuzione dei miglioramenti dovuti all'accordo ANCI del 5 marzo 1974.

Con tale provvedimento il trattamento di quiescenza del sunnominato è stato elevato a lire 1.004.500 annue lorde a decorrere dal 16 febbraio 1975.

Gli atti di conferimento e di pagamento della pensione ordinaria saranno spediti rispettivamente al comune di Lecce ed alla direzione provinciale del tesoro di Lecce non appena espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per quanto riguarda, poi, la domanda di pensione di privilegio, pervenuta il 2 maggio 1977, si precisa che per accertare il diritto a tale trattamento è stata interessata la prefettura di Lecce perché espleti la speciale istruttoria prevista dall'articolo 54 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione del signor Pisanello Emanuele, nato a Gallipoli (Lecce) il 18 marzo 1916, già dipendente dell'ospedale civile di Gallipoli. Posizione della pratica n. 576110. (4-03048)

RISPOSTA. — Questo Ministero in data 12 aprile 1977 con lettera n. 476110 diretta per conoscenza anche all'interessato e confermata con nota del 3 agosto 1977, ha fatto presente all'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli che il collocamento a riposo del signor Pisanello, disposto con deliberazione del 30 settembre 1975, n. 478, a decorrere dal 1° ottobre 1975, ossia successivamente alla data di scadenza del contingente in cui era stato incluso ai sensi della legge n. 355 del 1974 (1° luglio 1975) non avrebbe consentito l'attribuzione dei benefici previsti da tale legge.

Pertanto, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, questa Amministrazione è tuttora in attesa delle determinazioni che saranno adottate nei confronti dell'interessato dal predetto ente ospedaliero.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Vetrugno Pietro nato a Novoli (Lecce) il 10 novembre 1914. Posizione della pratica n. 1625113. (3-03089)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Pietro Vetrugno è stata emessa, per riscontrato aggravamento dell'infermità otitica con conseguenti disturbi nervosi, determinazione concessiva di trattamento pensionistico di guerra di seconda categoria, per anni due, a decorrere dal 1° ottobre 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di revisione.

comune di Pescasseroli per l'utilizzazione turistica e sportiva del monte Marsicano.

La diffusione dello sport di massa non contrasta, anzi concettualmente coincide, con la tutela ecologica nella misura in cui come ad esempio nel caso del monte Marsicano le attrezzature modeste nella dimensione non pongono alcun problema di conservazione sostanziale dell'*habitat* naturale e non escludono le concrete possibilità di ripopolamento di razze e caratteristiche.

Si rientra nello spunto e nella lettera dell'articolo 5 della legge del 21 ottobre 1950, n. 991, ove si identificano gli scopi dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo nello sviluppo della fauna e della flora nonché nell'incremento turistico delle zone.

Un equilibrato ragionevole incremento turistico che esclude lo sviluppo urbanistico, l'invasione del cemento, ma offre la possibilità di conoscenza di uso razionale e corretto di un patrimonio naturale di interesse non solo regionale ma certamente di dimensione nazionale. (4-01543)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1976, concernente l'ampliamento del parco nazionale d'Abruzzo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 febbraio 1977, n. 41, è stato adottato in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, che attribuisce al Capo dello Stato la facoltà di estendere, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, i confini del parco ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali del parco stesso.

Tale è appunto il caso della zona del monte Marsicano, la cui inclusione nel perimetro del parco era stata da tempo insistentemente chiesta dai più qualificati ambienti scientifici e naturalistici, nazionali ed internazionali. In senso favorevole all'ampliamento si era, inoltre, pronunciato, con voto unanime, il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del parco.

Nell'ordinamento legislativo vigente non vi è alcuna norma che prescriva la previa consultazione con le amministrazioni locali interessate dall'ampliamento dei confini del parco.

Il Ministero, tuttavia, ritiene che una norma in tal senso sia da prevedere nella legge-quadro che dovrà stabilire i princìpi generali sulla materia dei parchi nazionali.

È noto, comunque, che il decreto di ampliamento del parco nazionale d'Abruzzo è stato impugnato dalla Regione Abruzzo e dai comuni di Opi e Pescasseroli al tribunale amministrativo regionale del Lazio e dal comune di Scanno al tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, per cui allo stato delle cose, non resta che attendere le decisioni dei predetti organi giurisdizionali.

Quanto alle considerazioni svolte dall'interrogante sul piano dei contenuti, a parere del Ministero – che, ancor prima dell'ampliamento, si era opposto alla realizzazione di iniziative turistiche nella zona dei monte Marsicano – detta zona presenta caratteristiche tali da non essere suscettibile di valorizzazioni senza gravi danni per la conservazione dell'ambiente naturale.

Indubbiamente lo sviluppo turistico rientra tra le finalità istituzionali del parco nazionale d'Abruzzo; ma la stessa legge istitutiva dell'ente non prevede uno sviluppo indiscriminato delle attività turistiche, tanto è vero che, per alcune zone di particolare interesse faunistico, è addirittura prevista la possibilità di disporre il divieto di accesso.

Come è noto, il corretto rapporto tra conservazione e sviluppo costituisce il nodo centrale della problematica di tutti i parchi nazionali e si può tentare di risolverlo attraverso una pianificazione dei territori protetti.

Per quel che riguarda, in particolare, il parco nazionale d'Abruzzo, la normativa vigente pone sullo stesso piano le finalità di conservazione ambientale e quelle di sviluppo.

Il Ministero è del parere che la legge-quadro in materia dovrà prevedere una subordinazione delle finalità di sviluppo a quelle di conservazione, indicando nel turismo naturalistico la sola forma compatibile con la esistenza di un parco nazionale.

Il Ministero, del resto, ritiene che il turismo naturalistico rappresenti, in prospettiva, la soluzione più vantaggiosa per le popolazioni locali, anche sotto il profilo socio-economico.

A tale proposito, si possono citare esempi, come quello del parco nazionale svizzero, dove una protezione integrale dell'ambiente richiama un gran numero di visi-

Detto provvedimento è stato trasmesso al Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione.

Si assicura l'interrogante che non appena la suindicata determinazione sarà approvata, il relativo ruolo verrà inviato, con ogni sollecitudine, alla competente direzione provinciale del tesoro di Lecce, per l'esecuzione.

Il signor Vetrugno, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Patera Giovanni nato a Veglie (Lecce) posizione n. 812388. (4-03090)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 6 luglio 1970, n. 2432578, al signor Giovanni Patera venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per non riscontrato aggravamento dell'infermità oculare, a suo tempo giudicata non classificabile.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 812368 prodotto dall'interessato avverso il succitato provvedimento di diniego, si è proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Patera.

In tale sede, però non sono emersi elementi idonei alla revoca o modifica del decreto impugnato.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 203716/D, concernenti il predetto, sono stati restituiti, con elenco n. 9127 del 2 agosto 1977, alla suindicata magistratura, alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno.

Di ciò è stata data diretta comunicazione all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

CAZORA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere – premesso che il recente decreto del Presidente della Repubblica relativo all'ampliamento del parco nazionale d'Abruzzo pone notevoli perplessità di ordine sostanziale; innanzitutto la completa assenza di ogni parvenza di consultazione con gli organi democratici rappresentativi delle istanze delle popolazioni interessate, offre l'immagine di un autoritarismo negatore di quelle che sono le conquiste e le attese della contemporanea società civile e la strumentalizzazione della campagna ecologica che assume forme dittatoriali con pericolose reazioni delle popolazioni.

L'eco delle legittime reazioni è risuonata oltre che nell'aula consiliare della regione abruzzese sui più qualificati organi d'informazione coinvolgendo e impegnando l'intero ambito delle forze politiche democratiche.

Sul piano più tipicamente dei contenuti il provvedimento costituisce una scelta per lo meno opinabile ed, a sommesso avviso dell'interrogante, del tutto errata, espressione di una concezione della difesa del patrimonio naturale, improntato da una sorta di giacobinismo della natura, con scarsi approfondimenti di quello che emerge nella dottrina amministrativa di un patrimonio naturale inteso come bene di interesse collettivo nella sua più vasta accezione.

Gli interessi ecologici impongono l'esigenza di porre armoniosamente il problema di una diversa qualità di vita delle popolazioni sintonizzate alla tutela delle caratteristiche ambientali e della originale vita animale.

Ecologia e qualità di vita possono e devono coesistere intendendo per qualità di vita lo sviluppo misurato e compatibile con le esigenze naturalistiche anche forme di attività turistiche che allarghino le possibilità di sviluppo della persona, di allargamento di spazi operativi e soprattutto di utilizzo non distruttivo da parte dei consociali –;

se ritenga di procedere alla revoca del decreto relativo all'allargamento del parco nazionale d'Abruzzo, di sospendere ogni iniziativa in tal senso prima della definizione della ventilata regionalizzazione del parco che coinvolge anche le regioni laziale e molisana in relazione agli interessi attuali dei comuni delle provincie di Frosinone ed Isernia, e nel frattempo autorizzare i comuni che ne abbiano fatto richiesta a costruire impianti scioviari e piste sciistiche ed in modo particolare il

tatori, con notevole beneficio dei centri abitati circostanti.

È evidente che il parco nazionale d'Abruzzo non potrà mai diventare un parco di tale tipo; ma dalla conservazione dell'ambiente naturale, con lo sviluppo di un minimo di attrezzature - ad esclusione di quelle sportivo-residenziali - potrà essere preservata a lungo termine la fonte stessa del turismo.

Il Ministro: MARCORA.

CITARISTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire con urgenza in favore dei produttori di latte che giustamente sono entrati in agitazione per protestare contro determinate e ben individuate industrie lattiero-casearie che ritardano il pagamento del latte o si limitano al pagamento di acconti, ovvero hanno minacciato in questi giorni di non ritirare, dopo la fine del mese di maggio, il latte acquistato con regolari contratti.

L'interrogante chiede, inoltre, se corrisponda a verità che una delegazione dell'industria lattiero-casearia lombarda ha informato i produttori della intenzione di pagare il latte 175 lire al litro il prossimo 1° giugno e cioè il 30 per cento in meno del prezzo stabilito in sede regionale; e nel caso tale notizia risulti vera, quali provvedimenti intenda adottare in favore di una categoria economica e di un settore che già soffrono di numerosi disagi, che potrebbero aggravarsi se gli allevatori, diminuendo il prezzo del latte, fossero costretti a macellare circa 300 mila mucche nella sola Lombardia, con grave danno anche per l'economia nazionale. (4-02655)

RISPOSTA. — Il Ministero, consapevole della grave situazione del mercato italiano del latte, in particolare delle zone altamente produttrici, dovuta alla forte concorrenza esercitata dal latte e dai prodotti trasformati di provenienza comunitaria ed al conseguente mancato rispetto degli accordi regionali sul prezzo, ha ritenuto opportuno indire una riunione con i rappresentanti delle associazioni dei produttori e dei trasformatori, nella quale sono stati illustrati i provvedimenti che il Ministero medesimo intendeva prevedere, allo scopo di migliorare la situazione.

Il risultato dell'incontro è stato:

1) l'aumento, disposto con decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, dell'aliquota dell'IVA sul latte, eccettuato quello direttamente destinato al consumo, dal 6 al 14 per cento;

2) l'impegno, da parte degli industriali, di ritirare tutto il latte nel rispetto degli accordi in atto;

3) l'impegno, da parte dei produttori, di mantenere, per quanto possibile, le richieste per la fissazione del prezzo del latte, per il secondo semestre del 1977, come previsto dalla legge 8 luglio 1975, n. 306.

Si fa, infine, presente che, proprio in questi giorni, è intervenuto l'accordo nella regione Lombardia (che produce circa un terzo del latte nazionale) sul prezzo del latte per il secondo semestre del 1977, accordo che ha condotto ad un aumento, a favore dei produttori, di tre lire al litro.

Il Ministro: MARCORA

CONCHIGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra riguardante il militare in congedo Giovanni Trotta, nato il 10 dicembre 1919 a Brindisi e residente a Lecce.

Il Trotta in data 15 marzo 1976 fu proposto, dalla commissione medica di Taranto per la settima categoria a vita. Detta pratica porta il n. 9076638 di posizione.

La direzione generale delle pensioni di guerra sollecitata il 18 gennaio 1977 non ha dato ancora alcuna risposta all'interessato. (4-02904)

RISPOSTA. — Al signor Giovanni Trotta, riconosciuto affetto da esiti di gastroenteroanastomosi, è stata concessa, con determinazione n. 3440939/Z del 17 novembre 1976, pensione di settima categoria a vita, a decorrere dal 1° novembre 1973.

Il ruolo di iscrizione n. 7789351, relativo al suindicato provvedimento, risulta trasmesso alla direzione provinciale del tesoro di Lecce, per l'esecuzione, con elenco n. 1 del 27 gennaio 1977.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

COSTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se il Governo sia informato del notevole scontento

delle popolazioni di taluni comuni della provincia di Cuneo - in primo luogo Priocca d'Alba - circa l'insufficiente risarcimento dei gravissimi danni provocati dalla disastrosa grandinata del 1975 che distrusse i raccolti di uva, ed in generi di grutta, in una vasta area, appunto, della provincia di Cuneo. (4-02282)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in sede di riparto delle disponibilità esistenti sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, istituito con la legge 25 maggio 1970, n. 364, tiene presenti, nel limite del possibile, le esigenze di tutte le zone agrarie del territorio nazionale, gravement danneggiate dalle avversità atmosferiche delle quali è stato riconosciuto il carattere di eccezionalità con decreti ministeriali pubblicati nelle *Gazzette ufficiali*.

Ne consegue che i fondi messi a disposizione della regione Piemonte, e quindi anche dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cuneo, rappresentano il massimo consentito e non sono suscettibili di alcuna integrazione.

Il Ministro: MARCORA.

COSTA. — *Al Ministro del tesoro*. — Per conoscere lo stato attuale del ricorso n. 3899 ricorso gerarchico, prodotto il 23 settembre 1972 dal signor Luigi Robaldo, collaterale di Gerolamo e Giovanni (iscrizione n. 5326549) nato a Pamparato (Cuneo) il 4 luglio 1927, residente a Mondovì, frazione di Sant'Anna Avagnina. (4-02978)

RISPOSTA. — Con decreto del direttore provinciale del tesoro di Cuneo del 23 giugno 1972, n. 11706, al signor Luigi Robaldo, collaterale maggiorenne di Gerolamo e Giovanni, venne negato diritto a pensione indiretta di guerra in quanto il predetto, sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari, non fu riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro alla data di morte dei suindicati congiunti o, quanto meno, alla data di morte della madre, ultima titolare di pensione, avvenuta il 23 aprile 1971.

Il provvedimento venne adottato in applicazione del disposto di cui all'articolo 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e al corrispondente articolo 77 della precedente legge 10 agosto 1950, n. 648, che subordinavano, tra l'altro, il diritto alla pensione indiretta di guerra dei collaterali comunque inabili a proficuo lavoro, alla condizione che l'inabilità dovesse sussistere alla data di decesso del militare, o che fossero divenuti inabili anche dopo tale data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale avrebbe dovuto devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Avverso il suindicato decreto, il signor Luigi Robaldo presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 3899 ricorso gerarchico. A questo proposito va rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza del 20 febbraio 1975, n. 36, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le limitazioni di ordine temporale stabilite dalle succitate norme di legge, per cui il diritto al trattamento pensionistico di guerra ai collaterali maggiorenni inabili può essere ora riconosciuto, ricorrendo ad altri requisiti richiesti dalla legge, senza tener conto della data di insorgenza della inabilità.

Pertanto, in accoglimento suddetto ricorso gerarchico, al signor Luigi Robaldo è stata concessa, con decreto ministeriale numero 2042 ricorso gerarchico del 18 gennaio 1977, pensione indiretta di guerra, oltre l'assegno di previdenza, da durare a vita a decorrere dal 24 aprile 1971, giorno successivo alla data di morte della madre.

Il ruolo di iscrizione n. 5591388, relativo a tale provvedimento, è stato trasmesso, con elenco del 20 luglio 1977, n. 7, alla direzione provinciale del tesoro di Cuneo, per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro degli affari esteri*. — Per sapere se ritenga opportuno intervenire attraverso le normali vie diplomatiche per far conoscere il dissenso del Governo italiano all'azione intrapresa dal Governo comunista vietnamita che ha espulso da quel paese tutti i missionari e con loro tutti gli stranieri ancora presenti, lasciando a giovani salesiani tutti di origine vietnamita di compiere interamente il progetto apostolico di don Bosco per la gioventù di terre lontane e isolate. (4-00658)

RISPOSTA. — La posizione del Governo italiano sulle questioni attinenti ai diritti

dell'uomo ed alle libertà fondamentali dell'individuo è ben nota per essere stata più volte solennemente ribadita, in ogni occasione, sia in questa aula sia in tutte le altre sedi idonee.

L'espulsione dei missionari stranieri decisa dal Governo vietnamita costituisce pertanto una misura che non può non destare vivo rincrescimento e perplessità.

Il Governo, che a suo tempo ha impartito istruzioni all'ambasciata d'Italia in Hanoi affinché riferisca ogni informazione relativa a violazioni dei diritti umani in quel paese, non ha mancato di nuovamente sensibilizzare la predetta ambasciata sul problema che giustamente ha attratto l'attenzione dell'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro*. — Per conoscere se la circolare in data 5 settembre 1975, n. 236, concernente l'orario di servizio nelle scuole materne statali emanata dal ministro della pubblica istruzione sia stata preventivamente concordata con il suo dicastero.

In particolare, l'interrogante intende conoscere se intenda disporre mediante i propri servizi ispettivi una accurata indagine sugli effetti prodotti dall'applicazione della predetta circolare al fine soprattutto di quantificare l'ingente onere che si è venuto a determinare a carico del bilancio per far funzionare la scuola materna statale con il ricorso istituzionalizzato a personale supplente, fenomeno aggravato dall'assenteismo del personale titolare. (4-02208)

RISPOSTA. — La legge n. 444 del 1968, concernente l'ordinamento della scuola materna statale prescrive, con l'articolo 4, che l'orario giornaliero di servizio non possa essere inferiore a 7 ore, facendo per altro salva la possibilità di orari speciali per esigenze locali.

La legge n. 477 del 1973, contenente delega in materia di ordinamento scolastico, fissa con l'articolo 4 nel limite massimo di 36 ore settimanali l'orario obbligatorio di servizio del personale docente, comprese le insegnanti delle scuole materne; in senso conforme dispone l'articolo 88 del decreto delegato n. 417 del 1974.

Per dare applicazione alla richiamata normativa, raccordandone le disposizioni di diverso contenuto, il Ministero della pubblica istruzione ha emanato la circolare 236 del 1975, che non è stata preventivamente concordata con il tesoro.

La circolare, in particolare, al fine di corrispondere alle esigenze dei nuclei familiari dei lavoratori impegnati in lunghi orari di lavoro, ammette la possibilità del prolungamento fino a 10 ore giornaliere delle attività delle scuole materne, prevedendo, per le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario di obbligo delle insegnanti titolari, anche il ricorso a personale supplente.

In applicazione della disposizione suddetta il prolungamento dell'attività educativa fino a 10 ore giornaliere è stato autorizzato, nell'anno scolastico 1975-76, per 1.616 sezioni di scuola materna statale; nel succesivo anno 1976-77, fine di contenere la spesa, l'autorizzazione è stata rilasciata al più ridotto numero di 961 sezioni, dislocate nelle provincie di Milano, Torino, Vercelli, Genova.

Inoltre, con recente circolare telegrafica, il Ministero della pubblica istruzione ha impartito disposizioni ai provveditori agli studi, affinché la determinazione degli orari di servizio degli insegnanti abbia luogo nella considerazione della preminente esigenza del contenimento degli oneri del personale supplente.

È avviso del Ministero del tesoro che, pur tenendosi nel debito conto le istanze sociali dell'attività educativa, l'impegno di contenere gli oneri a tale attività connessi debba essere perseguito mediante l'adozione di ogni opportuna iniziativa da parte del Ministero competente.

Per quanto in particolare riguarda la richiesta di una indagine ispettiva al fine di quantificare l'onere determinato dall'applicazione della circolare in argomento, deve rappresentarsi come non sia possibile dar luogo a siffatto accertamento, in quanto le ore di supplenza conferite per completare l'orario di servizio delle insegnati titolari si cumulano con le ore di supplenza derivanti dalle assenze delle titolari medesime o dal prolungamento dell'orario di funzionamento delle scuole. Infatti, proprio per contenere l'onere finanziario derivante dal conferimento delle supplenze, con la predetta circolare ministeriale n. 236 è stato stabilito che i direttori didattici non devono assumere nuove supplenti se non abbiano conferito il massimo delle ore settimanali a coloro che siano già in servizio

per una supplenza temporanea scaduta e da qualsiasi causa determinata.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

CRESCO, FERRARI MARTE, MORO DINO E NOVELLINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione in cui si trovano gli abitanti di Lugagnano, (Verona). a causa dello stato fatiscente in cui versa l'edificio attualmente adibito a scuola media, inagibile per la precarietà dello stabile, per l'insufficiente capacità di spazio fisico, per la mancanza di servizi igienici.

Questa topaia adibita a scuola non consente di svolgere un'attività didattica regolare con conseguente disagio per il corpo insegnante, per gli studenti e quindi per le famiglie.

A causa dei problemi sopra elencati un sensibile numero di famiglie ha preferito iscrivere i loro figli a scuole private. Responsabile di questa ignominiosa situazione è l'immobilismo dell'amministrazione comunale che non ha saputo o voluto affrontare in termini seri il problema.

Gli interroganti chiedono al ministro come intenda fare per contribuire a risolvere questa annosa situazione e come intenda intervenire in tempi brevi per dare a Lugagnano una scuola media efficiente. (4-02825)

RISPOSTA. — La soluzione del problema della scuola media di Lugagnano è, come ben noto all'interrogante, di competenza dell'amministrazione comunale che è obbligata, per legge, alla fornitura dei locali. Lo Stato interviene con propri finanziamenti ma è, attualmente, la Regione che ha il compito di localizzare le opere più necessarie e, quindi, di finanziarle ripartendo lo stanziamento statale.

Spetta, quindi, alla regione Veneto prendere, innanzitutto, in considerazione la richiesta, già avanzata dal comune in argomento, diretta ad ottenere una variazione scolastica (ex legge 5 agosto 1975, n. 412), del primo programma triennale di edilizia nel senso di destinare la somma di 200 milioni per la scuola media al posto di quella elementare.

Sempre la Regione, poi, potrebbe concedere un nuovo finanziamento, per il fabbisogno di cui si tratta, nella formulazione dell'imminente secondo programma triennale di cui alla citata legge n. 412.

Va detto, per concludere che a fronte della prevalente competenza regionale in materia, questo Ministero ha il compito di fornire il proprio assenso ai programmi predisposti dalle Regioni per quanto riguarda la entità degli interventi per i vari gradi e tipi di scuole.

Il Sottosegretario di Stato: DEL RIO.

DA PRATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto è accaduto al dottor Giovanni Maresca, direttore di seconda classe presso l'ufficio registro – atti civili e successioni – di Lucca, il quale funzionario in data 3 dicembre 1976, attraverso lettera del direttore dell'ufficio medesimo, veniva invitato a dichiarare per iscritto la propria disponibilità ad assumere la temporanea reggenza, con passaggio di gestione, della conservatoria dei registri immobiliari di Lucca. Disponibilità che il dottor Maresca comunicava il 6 dicembre 1976. Sennonché con lettera in data 19 novembre 1976 l'ispettore compartimentale di Firenze comunicava: « Con dispaccio n. 69741/76, divisione sesta, la direzione generale delle tasse.... ha comunicato che con disposizione ministeriale 8 novembre 1976 il vice direttore Antonio Caligiuri è stato trasferito dall'ufficio IVA di Livorno, ove trovasi distaccato. Ciò posto, in considerazione che detto funzionario è stato destinato ad assumere improrogabilmente il 15 dicembre 1976 la gestione della conservatoria dei registri immobiliari di Lucca, con la presente, ai sensi dell'articolo 19 del decreto ministeriale 30 aprile 1947 se ne dispone, a far tempo dalla data suddetta, il distacco presso la ripetuta conservatoria. Al signor Caligiuri compete il trattamento di missione... ».

Sembra chiaro all'interrogante che mentre al dottor Maresca veniva richiesta la sua disponibilità ad assumere la reggenza della conservatoria di Lucca, era già stato deciso di assegnare questo incarico al dottor Caligiuri, nel momento stesso in cui il dottor Caligiuri aveva terminato il periodo di missione a Livorno ed era stato trasferito presso lo stesso ufficio oggetto della missione.

Tutto ciò si evince chiaramente dagli atti richiamati.

L'interrogante chiede di sapere:

a) cosa abbia fatto o intenda fare il Ministero per appurare le responsabilità di una simile procedura;

b) cosa intenda fare il Ministero per ripristinare le condizioni perché al Maresca possa essere data la possibilità di assumere la reggenza della conservatoria dei registri immobiliari di Lucca, secondo quanto allo stesso è stato chiesto con lettera 3 dicembre 1976;

c) più in generale, quali misure abbia preso o intenda prendere il ministro per eliminare, o quanto meno ridurre, il diffusissimo ricorso al metodo della missione che rappresenta - oltretutto - un costo aggiuntivo per il personale in misura non trascurabile. (4-01659)

RISPOSTA. — Per meglio definire i contorni della questione sollevata dall'interrogante sembra indispensabile procedere ad una obiettiva ricostruzione dei fatti. Va premesso, al riguardo, che al fine di avere un quadro completo degli elementi della carriera direttiva disponibili per eventuali reggenze di uffici, da utilizzare soprattutto in caso di cessazioni immediate dal servizio di impiegati interessati all'esodo previsto dalla legge sugli ex combattenti, l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze invitò, fin dall'ottobre 1976, il personale appartenente alla citata carriera a dichiarare la propria disponibilità per lo affidamento di tale incarico, qualora si fosse presantata la necessità di espletarlo.

In tale occasione il vice direttore Antonio Caligiuri, citato nell'interrogazione ed in servizio presso l'ufficio IVA di Livorno, (ove era stato trasferito con decreto ministeriale 8 novembre 1976) non sollevò difficoltà a spostarsi dalla sua sede per esigenze di servizio e dichiarò, quindi, la propria disponibilità per eventuali reggenze.

Presentatasi successivamente la necessità di conferire l'incarico della reggenza, con passaggio di gestione, della conservatoria dei registri immobiliari di Lucca, il menzionato ispettorato compartimentale, in ossequio alle disposizioni ministeriali nel frattempo impartite a volte - per ragioni di economia - ad utilizzare nelle reggenze il personale in servizio nella stessa sede in cui si fosse verificata la vacanza, interpellò per le vie brevi, tramite un proprio ispettore, gli unici due impiegati della carriera direttiva di cui poteva disporre in Lucca, ossia il direttore di seconda classe dottor Maresca, in servizio presso l'ufficio del registro, ed il vice direttore Andrea Perrone, in organico presso l'ufficio IVA.

Entrambi i cennati impiegati, per ragioni diverse, manifestarono la propria indisponibilità. Il dottor Maresca, per altro, pretese un formale invito scritto da parte dell'ispettorato compartimentale, al quale avrebbe poi risposto con lo stesso mezzo.

Pertanto, tenuto conto dell'atteggiamento dilatorio assunto nella circostanza dal dottor Maresca e non sottovalutandosi il fatto che quest'ultimo, in occasione di una precedente reggenza fiduciaria dell'ufficio al quale è organicamente assegnato, non aveva fornito una prova del tutto positiva, si ritenne opportuno affidare la reggenza della conservatoria dei registri immobiliari di Lucca al predetto vice direttore Caligiuri con relativa indennità di missione dato che l'espletamento dell'incarico l'obbligava a spostarsi dalla sua abituale sede di servizio.

Intervenute, però, nel frattempo, le menzionate disposizioni ministeriali volte a limitare - ove possibile - le spese derivanti dalle indennità di missione, il dottor Caligiuri fu invitato a manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico in parola, senza il cennato trattamento economico.

Detto funzionario, senza esitazioni e molto responsabilmente, ha aderito a tale invito e, con apposita dichiarazione ha rinunciato all'indennità di missione.

Effettivamente, nel corso degli adempimenti sopra esposti è intervenuta anche la spontanea dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del dottor Maresca, ma, giustamente, l'ispettorato compartimentale non vi ha aderito, avendo già potuto risolvere la questione con la raccomandata economicità.

Da quanto esposto sembra quindi potersi evincere chiaramente che la vicenda ha avuto uno svolgimento regolare e non v'è alcun motivo per rimuovere l'operato del competente organo periferico e tanto meno per dar corso all'accertamento di eventuali responsabilità.

Quanto, infine, alla questione specifica posta nel punto *c*) dell'interrogazione, si assicura che il problema è responsabilmente all'attenzione del Ministero che, come si è già avuto modo di precisare, ha impartito precise direttive, ispirate a criteri di eco-

nomicità e di riduzione della spesa pubblica, per evitare il più possibile il ricorso a spostamenti di personale che comportino l'attribuzione del trattamento di missione.

È per altro doveroso rilevare al riguardo che per la gestione della conservatoria dei registri immobiliari, non sempre è possibile evitare tali spese.

In detti uffici, infatti, la carenza di personale direttivo è più pesante e si è manifestata la prima volta a seguito dell'entrata in vigore delle norme di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 545, che nel mentre ha disposto l'istituzione di 25 nuove conservatorie in aggiunta alle 97 già operanti, non ha previsto un contestuale ampliamento, di pari entità, dei ruoli della carriera direttiva (posti 97), al fine di assicurare almeno un elemento di detta carriera per ogni ufficio ipotecario.

La suindicata non rispondenza tra il numero degli uffici ed i conservatori da destinare alla direzione degli uffici stessi, si è maggiormente accentuata in conseguenza degli esodi del personale direttivo previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, sugli ex combattenti.

Tali norme infatti hanno reso indisponibili o non riconferibili nella qualifica iniziale i posti lasciati liberi dagli esodanti, per cui, attualmente, con l'esodo degli ex combattenti ancora in corso, su 122 conservatorie solo 63 sono coperte da un conservatore titolare.

Siffatta situazione porta, inevitabilmente, al ricorso all'istituto della reggenza degli uffici in questione, impiegando per l'incarico il personale direttivo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, al quale, salvo casi di rinuncia, compete il trattamento economico di missione, non essendo sempre possibile reperire nella stessa sede funzionari idonei all'incarico.

Il Ministro: PANDOLFI.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i pensione di guerra spettante al signor Antonino Cammarota, nato a Marianopoli di Caltanissetta il 20 marzo 1924 e residente a Como via Sognino 14-A, che risulta alla posizione n. 9002357 che ha avuto proposta la pensione di sesta categoria in relazione alla visita medica svolta in data 12 febbraio 1969 presso la commissione medica per le pensioni di Milano la cui posizione di protocollo è n. 560/69.

Si sollecita l'adozione di ogni provvedimento che permetta di definire il diritto spettante all'ex soldato. (4-02950)

RISPOSTA. — Nella visita collegiale subita il 12 febbraio 1969 presso la commissione medica di Milano, il signor Antonino Cammarata (e non Cammarota) venne riscontrato affetto da gastroenteroanastomosi con spiccati segni di gastroduodenite, ritenuta ascrivibile alla sesta categoria rinnovabile per anni due.

Al fine di accertare l'esistenza o meno delle condizioni stabilite dalla legge per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra, venne dato corso alla istruttoria preliminare.

Dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti, non emersero, però, sufficienti elementi di giudizio da cui desumere la dipendenza o, quanto meno, l'aggravamento da causa di servizio di guerra della cennata infermità.

Poiché il signor Cammarata, in sede di anamnesi resa in occasione della surriferita visita collegiale aveva genericamente asserito di essere stato operato per ulcera duodenale nel 1947, si ritenne utile, allo scopo di non trascurare alcuna possbiilità di indagine, invitare il predetto - che all'atto della presentazione della domanda aveva dichiarato di essere domiciliato a Pontechiasso, via Privata Silva n. 28-A - a far pervenire copia integrale della cartella clinica relativa a tale intervento, oppure a fornire la esatta data e la indicazione dell'ospedale presso cui ebbe a subire l'intervento medesimo.

La richiesta, inoltrata il 19 luglio 1969, rimase purtroppo inevasa, sebbene fosse stata successivamente più volte rinnovata; per altro, lo stesso interessato non si premurò di farsi parte diligente, facendo pervenire sollecitazioni o, quanto meno, una qualsiasi comunicazione, il che avrebbe consentito di far riprendere l'istruttoria a suo tempo avviata e non potuta completare.

Soltanto a seguito dell'interrogazione presentata dall'interrogante si è reso possibile conoscere che il signor Cammarota è attualmente domiciliato a Como, alla via Sognino, n. 14-A.

Pertanto, in data 9 luglio 1977, è stato rinnovato al predetto, per il tramite del

comune di Como, l'invito a presentare la documentazione di cui sopra è cenno.

Non appena ultimata l'istruttoria in corso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro*. — Per conoscere – premesso che il signor Bruno Viviani residente a Cantù (Como) in Via Unione 14 già pensionato quale ex dipendente del comune di Cantù, avente il certificato di iscrizione della pensione n. 6293721 e il libretto di pensione con il n. 2423816 – quali siano i motivi che impediscono di definire la riliquidazione della pensione avanzata in data 1° settembre 1973 in relazione ai nuovi livelli retributivi per il rinnovo contrattuale nazionale per i dipendenti degli enti locali e cosa si intenda determinare per superare gli ostacoli ai fini della sua definizione. (4-03069)

RISPOSTA. — È opportuno premettere che successivamente al 5 marzo 1974, data di sottoscrizione dell'accordo per il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti comunali, le rappresentative nazionali ANCI-ANEA-UPI e FLEL, in un incontro conclusivo con il Governo svoltosi in data 12 marzo 1975, introdussero alcuni princìpi sull'applicazione dell'accordo stesso. In particolare, la decorrenza economica – ferma restando la validità dell'accordo per il triennio 1° luglio 1973-30 giugno 1976 – venne spostata al 1° gennaio 1975.

Il contenuto di detto accordo non è stato però recepito dal comune di Cantù, che con deliberazione del 4 aprile 1975, n. 78, ha, invece, adottato una nuova regolamentazione giuridica ed economica del personale in base a norme derivanti da contratto regionale. Pertanto, questa Amministrazione, al fine di procedere ad un più esauriente esame della questione in relazione ad una eventuale riliquidazione della pensione del signor Viviani, ha disposto una ulteriore istruttoria per accertare se la citata deliberazione n. 718 abbia riportato l'approvazione della commissione centrale per la finanza locale, così come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, nei confronti dei comuni i cui bilanci, per effetto delle maggiori spese, non consentono di conseguire il pareggio economico.

Ogni determinazione in ordine alla definizione della cennata pratica resta quindi subordinata alla conclusione dell'indagine istruttoria, tuttora in corso.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro*. — Per conoscere – premesso che:

1) il signor Carlo Combi è nato a Cassina Valsassina (Como) il 26 luglio 1924 ed ivi residente in via Fontana 1;

2) è stato sottoposto a visita medica presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Milano in data 24 novembre 1971;

3) la pratica ha n. 3739-71 di protocollo e di posizione n. 1590626;

4) ha avuto proposto la ottava categoria, tabella *A* più assegni; – quali motivi abbiano impedito la sua definizione e cosa si intenda fare perché dopo oltre sei anni la stessa sia concretizzata. (4-03070)

RISPOSTA. — Per l'infermità esiti di pleurite basale sinistra con seno costofrenico obliterato riscontrata negli accertamenti sanitari cui accenna l'interrogante venne emessa, nei riguardi del signor Carlo Combi, determinazione n. 3371290-Z, concessiva di trattamento pensionistico di ottava categoria rinnovabile per anni due, più assegno di cura.

Detto provvedimento, però, non ebbe corso in quanto il comitato di liquidazione, cui il provvedimento medesimo era stato trasmesso per la prescritta approvazione, deliberò che fosse effettuato un supplemento di istruttoria e ciò in quanto, dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti, non risultava sufficientemente comprovata la dipendenza da causa di servizio di guerra della cennata affezione pleurica.

In particolare, detto consenso, ai fini di non trascurare alcuna possibilità di indagine, ebbe a stabilire che venisse invitato l'interessato a produrre tutta la certificazione sanitaria, eventualmente in suo possesso, relativa alla sofferta pleurite, ovvero, nel caso che fosse stato ricoverato presso ospedali civili oppure avesse fruito di assistenza medica da parte di enti mutualistici, a fornire dettagliate informazioni in proposito.

Pervenuta la nuova documentazione, si è provveduto ad inviare il fascicolo del si-

gnor Combi alla commissione medica superiore - altro adempimento, questo, richiesto dal comitato di liquidazione - per un conclusivo parere tecnico-sanitario circa la dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità sopra menzionata.

Si assicura l'interrogante che non appena detto superiore collegio medico, opportunamente sollecitato, avrà espresso, al riguardo, il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro*. — Per sapere - atteso che non dovrebbero esserci incertezze o situazioni di equivocità circa i periodi utili per il diritto alla indennità di buonuscita per i diversi rapporti di lavoro per i dipendenti di competenza della vigilanza del Ministero del tesoro, e che tutti i periodi sono utili ai fini della pensione - con precisione se, al fine del godimento del diritto di indennità di buonuscita sia all'ENPAS sia all'INADEL siano considerati:

a) i periodi di lavoro svolto in posti di ruolo;

b) in pendenza di lavoro svolto a copertura di posti vacanti di ruolo;

c) per attività di fuori ruolo;

d) per lavoro a contratto a termine;

e) riscattato. (4-03072)

RISPOSTA. — In base alle disposizioni concernenti il trattamento previdenziale di fine servizio del personale iscritto al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato, gestito dall'ENPAS, e del personale iscritto all'INADEL, sono valutabili di per sé, ai fini di che trattasi, soltanto i servizi resi con iscrizione al suindicato fondo di previdenza o all'INADEL per i quali normalmente risulti versato il relativo contributo previdenziale.

In particolare:

a) per l'indennità di buonuscita a carico dell'ENPAS, l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 prevede che la valutazione dei servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge;

b) per l'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL, l'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali, dispone che sono computabili, oltre ai normali servizi resi con l'iscrizione, anche:

1) i servizi di ruolo resi anteriormente al 1° luglio 1933 anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni;

b) i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, precedentemente alla data di entrata in vigore della stessa legge 152; purché posteriori al 1° gennaio 1925 per gli impiagati, al 1° gennaio 1930 per i sanitari ed al 1° luglio 1933 per i salariati e sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare.

Tutti gli altri servizi dei quali sia ammessa la valutazione ai fini del trattamento di quiescenza statale o di quello delle casse pensioni degli istituti di previdenza, possono essere riscattati a domanda con onere a totale carico del personale interessato.

Detto riscatto e disciplinato per l'indennità di buonuscita dall'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e per l'indennità premio di servizio dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

Infine, mentre per i dipendenti statali non è previsto alcun limite ai periodi di riscatto, per i dipendenti iscritti all'INADEL non è ammesso il riscatto di un periodo di servizio complessivamente superiore a 14 anni.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

FIORET, PISONI, MAROCCO, BROCCA E SANTUZ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. — Per conoscere - premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare del 26 maggio 1961, n. 71018-1-3-1, ha dato disposizioni alle amministrazioni centrali dello Stato perché sia attribuito un particolare punteggio ai dipendenti statali operanti nelle zone del Mezzogiorno e delle isole, in conseguenza di un asserito aggravio di lavoro e di non meglio precisate particolari responsabilità nel servizio prestato, con benefici riflessi sulle promozioni alle qualifiche superiori; constatato che tale prassi è tuttora vigente e considerato che una effettiva situazione

di aggravio di lavoro e di assunzioni di particolari responsabilità esiste invece negli uffici statali del nord Italia per una cronica carenza di personale, confermata dal fatto che le amministrazioni statali sono costrette a bandire da anni, concorsi per posti riservati a sedi dell'alta Italia -

quali provvedimenti la Presidenza del Consiglio intenda adottare per attribuire, anche ai dipendenti dello Stato che hanno prestato servizio, per almeno 5 anni, in sedi dell'alta Italia, un punteggio pari a quello attribuito al personale che presta servizio nelle zone del Mezzogiorno e delle isole, con i relativi benefici, in sanatoria ora per allora, anche nei ruoli di anzianità degli interessati e, in ogni caso, se intenda revocare la citata circolare per non protrarre un'evidente situazione di iniqua parzialità ed ingiustizia, non giustificabile da ragioni oggettive. (4-03118)

RISPOSTA. — La determinazione dei punteggi di merito negli scrutini per la promozione dei dipendenti statali è stata analiticamente ridisciplinata dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed attribuita alla esclusiva competenza dei consigli di amministrazione dei singoli ministeri, che devono provvedervi ogni triennio attenendosi a criteri rigorosamente stabiliti dalla legge.

Allo stato della legislazione, quindi, non è più possibile, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, un intervento del genere di quello concretatosi nella circolare del 26 maggio 1961, n. 71018, per altro motivato da ragioni del tutto contingenti in relazione a particolari programmi allora in corso di attuazione.

Il Sottosegretario di Stato:
EVANGELISTI.

FORTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere lo stato attuale della pratica relativa al ricorso presentato dalla signora Anna Napoli vedova Contursi, nata il 4 marzo 1907, in data 19 novembre 1973 tendente ad ottenere il riconoscimento della pensione di guerra privilegiata a seguito della morte del marito Domenico avvenuta il 22 marzo 1971.

Per sapere se presso il Ministero del tesoro sia tuttora in corso l'istruttoria per giudizio in materia di pensione di guerra a seguito di istanza avanzata prima del decesso dal signor Contursi Domenico posizione amministrativa n. 1606490, ricorsi n. 695513, 696204, 696249. (4-03033)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 7 febbraio 1976, n. 2168625 all'ex militare Domenico Contursi venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per la pregressa infezione malarica, perché non classificabile e per le infermità lieve epatomegalia con colecistopatia e lieve ipoacusia bilaterale, in quanto giudicate non interdipendenti con la cennata affezione malarica ed inoltre perché non debitamente constatate, dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, come tassativamente previsto dall'articolo 24 - comma primo - della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Avverso il surriferito provvedimento di diniego, il signor Contursi presentò alla Corte dei conti i ricorsi giurisdizionali numero 695513, n. 696204 e n. 696249.

Intervenuta la legge 28 luglio 1971, n. 585 che, con l'articolo 13, ha demandato a questa Amministrazione il compito di procedere alla revisione dei provvedimenti impugnati in via giurisdizionale ove non sia iniziata la relativa istruttoria da parte della procura generale della Corte dei conti, si è provveduto in applicazione della cennata norma di legge, al riesame della posizione pensionistica del signor Contursi.

Dal cennato riesame è risultato che il predetto è stato prigioniero durante l'ultimo conflitto. Poiché per i prigionieri di guerra le sopravvenute disposizioni di cui allo articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, non prevedono più alcun termine per la constatazione sanitaria delle infermità denunciate, la pratica relativa all'interessato è stata esaminata nel merito e, in particolare, per quanto concerne la dipendenza da causa di servizio di guerra delle surriferite affezioni epatomegalia con colecistopatia e ipoacusia bilaterale.

In tale sede però non sono emersi elementi che consentano di ricollegare dette infermità con il servizio militare e la successiva prigionia subìta dal signor Contursi durante la guerra 1940-45.

Nei termini di cui sopra, pertanto, è stato predisposto schema di decreto che prevede il diniego del trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle succitate infermità e, nel con-

tempo, la revoca del provvedimento precedentemente adottato.

Su detto schema, però, dovrà pronunciarsi il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale è stato già trasmesso il relativo fascicolo degli atti numero 1606490-D, concernente il signor Contursi.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato consesso avrà deliberato in proposito, verranno adottati i conseguenti provvedimenti anche in merito alla pratica di pensione indiretta n. 653157-G relativa alla signora Anna Napoli, vedova del suddetto richiedente deceduto il 23 marzo 1971 per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra.

Tale pratica, definita negativamente con determinazione n. 2529888-Z del 18 giugno 1973, dovrà, infatti, essere riesaminata in relazione al ricorso gerarchico n. 18546-ricorso gerarchico prodotto dalla signora Napoli, avverso detta determinazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

FRANCHI, TREMAGLIA E GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

1) se sia esatto che nelle vicende che hanno portato alla gestione commissariale la cassa di risparmio di Livorno, l'indagine ha provato che uno dei settori più in sofferenza e che hanno arrecato alla cassa di risparmio di Livorno, per una gestione non corretta, seri danni, è quello del Monte dei pegni;

2) se sia esatto che la cassa di risparmio di Livorno avrebbe acquistato quadri supervalutandoli nel loro valore, e se sia altresì esatto che un abituale venditore di autentiche croste si presentava a nome di certo Emo Danesi. ((4-02483)

RISPOSTA. — Conviene premettere che la cassa di risparmio predetta è stata messa in gestione straordinaria con riferimento all'articolo 57, lettere *a*) e *b*), L.B., a seguito di gravi irregolarità amministrative e notevoli perdite patrimoniali.

Le cennate irregolarità hanno anche interessato il settore dei prestiti su pegno, nel cui ambito si sono riscontrate posizioni debitorie verso la cassa che appaiono di difficile recupero.

Le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca d'Italia, che hanno indotto all'adozione del citato provvedimento di rigore, sono state tempestivamente portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria alla quale, pure, hanno fatto rapporto i commissari straordinari della Cassa per gli ulteriori fatti di possibile rilievo penale

Può soggiungersi che con decreto ministeriale del 15 giugno 1977, n. 254002, sono stati nominati il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio; con il precedente decreto ministeriale del 5 maggio 1977 sono state apportate modifiche allo statuto della cassa stessa. Detto decreto prevede, tra l'altro, l'introduzione di norme transitorie valide sino a quando la cassa avrà provveduto a restituire alle consorelle della federazione della cassa di risparmio della Toscana le somme messe a disposizione per finanziamento in conto risanamento.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

FRASCA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza che il consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania ha, recentemente, adottato una deliberazione, con la quale ha deciso di stipulare delle polizze di assicurazione per le proprie filiali scegliendo, quali società assicuratrici, le compagnie di assicurazioni: Lavoro e securtà, Preservatrice, Unipol, Norditalia, Intercontinentale; ed in caso positivo, per sapere quali siano le ragioni per le quali il predetto consiglio di amministrazione ha scelto le menzionate compagnie di assicurazione ed escluse tante altre di pari o maggiore affidamento; e per sapere, infine, se ritenga di potere escludere che la scelta di alcune società assicuratrici e la esclusione di altre sia dovuta a motivi di lottizzazione politica e più precisamente al rapporto di rappresentanza che le società predilette hanno con noti esponenti della DC calabrese. (4-02561)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della menzionata Cassa risparmio ha ravvisato l'opportunità di ampliare l'ambito delle compagnie assicuratrici in rapporto con la Cassa medesima, e pertanto, nella riunione del 21 aprile 1977, ha deliberato di includere, tra le compagnie con

le quali ha in essere contratti di assicurazione, le società citate dall'interrogante, che ne avevano fatto richiesta.

Può soggiungersi che, successivamente, il consiglio stesso ha reputato preferibile evidenziare per il futuro la corrispondenza delle scelte a criteri di assoluta e meccanica imparzialità, ed a tal fine, nella riunione del 23 maggio 1977, ha assunto la deliberazione di disdire alla scadenza le varie polizze e di bandire aste pubbliche e segrete, alle quali invitare tutte quelle compagnie che offrano garanzie e siano benviste dal sistema bancario.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

GARGANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – premesso che l'ENPAS ai fini della concessione dell'indennità di buonuscita ritiene utili solamente gli anni di servizio resi dal dipendente statale con iscrizione al fondo di previdenza e credito; che invece il TAR dell'Emila-Romagna, con sentenza del 18 settembre 1975, n. 391, nel capoverso enuncia: « Ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali va computato non solo il servizio effettivo, ma tutto quello utile ai fini pensionistici » – se reputi necessario intervenire per chiarire univocamente quali siano gli anni di servizio utili ai fini pensionistici e quali siano quelli utili ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita. (4-03055)

RISPOSTA. — Il computo dei servizi ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, è disciplinato dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

1) al capo I – articolo 8, viene affermato in via generale il principio che tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza;

2) al capo secondo vengono previsti alcuni servizi (servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o altri fondi, servizi resi ad enti diversi, periodi di studio superiori e di esercizio professionale) computabili a domanda ed una serie di servizi per i quali è ammessa la valutazione mediante riscatto, mentre norme particolari sono dettate per la valutazione dei servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali, dei servizi del personale postelegrafonico e dei corsi di istruzione per i servizi telefonici;

3) nel capo terzo è previsto l'aumento del computo dei servizi prestati in condizioni particolarmente disagiate (campagne di guerra, servizio di navigazione e servizio su costa, ecc.);

4) nel capo quarto sono dettate speciali disposizioni per la valutazione di altri servizi particolari;

5) nel capo quinto, contenenti disposizioni comuni, viene fra l'altro stabilita la distinzione tra servizio effettivo, comprendente i periodi di servizio computabili in quiescenza senza tener conto degli aumenti di cui al capo terzo, e servizio utile che comprende anche detti aumenti.

La liquidazione della buonuscita è disciplinata nel capo terzo del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1032; in base all'articolo 14 si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale osservandosi per il computo le norme concernenti il trattamento di quiescenza di cui al precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 1092; la valutazione del servizio suindicato avviene quindi alle medesime condizioni fissate per la liquidazione della pensione.

I rimanenti servizi non compresi nel precedente articolo 14, nonché tutti i servizi non statali ed i periodi di tempo computabili come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza sono invece ammessi a riscatto ai sensi del successivo articolo 15. Parimenti riscattabili sono gli aumenti per campagne di guerra e gli altri servizi speciali, utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.

Pertanto, tutti i servizi ai fini pensionistici possono essere computati ai fini della buonuscita. Tuttavia sono valutabili di per sé soltanto i servizi resi con iscrizione al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i quali normalmente risulti versato il relativo contributo previdenziale. L'articolo 19 del già citato testo unico stabilisce, infatti, che la valutazione di servizi senza il pagamento di detto contributo non è ammessa se non per disposizioni di legge.

Gli altri servizi, dei quali le vigenti norme consentono la valutazione, possono invece essere riscattati su domanda dell'inte-

ressato e con onere a suo carico, in considerazione del carattere mutualistico-assicurativo rivestito dal fondo di previdenza e della necessità per quest'ultimo di mantenere costantemente un equilibrio finanziario che può essere assicurato soltanto mediante l'equivalenza tra contributi e prestazioni effettuate.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

GUNNELLA. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e della marina mercantile.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere presso il governo della Repubblica araba di Libia al fine di impostare un serio e concreto rapporto di collaborazione nel settore della pesca che, turbato da continui incidenti per indefinito confine delle acque territoriali, può rappresentare invece un capitolo importante nella collaborazione economica e tecnica fra i due paesi. L'interrogante chiede in particolare se, in occasione della preannunciata visita del Presidente Andreotti a Tripoli, sia opportuna una preventiva preparazione tecnico-diplomatica sui problemi della pesca e se in tal senso si voglia convocare le associazioni armatoriali della pesca, in particolare quelle operanti a Mazara del Vallo (Trapani), e la rappresentanza commerciale di questa città che è il più importante centro peschereccio in Italia e quella della Regione Sicilia in modo da considerare preventivamente i dati e le proposte necessarie a risolvere il problema che sicuramente, soprattutto eliminando le controversie di confine di acque territoriali, eviterebbe l'insorgere di conflitti pericolosi anche per un regolare rapporto politico-economico fra i due paesi. (4-01605)

RISPOSTA. — Nel settembre 1974 il governo libico introduceva unilateralmente due criteri per delimitare la zona di pesca riservata agli operatori del proprio paese: quello delle 20 miglia dalla costa e quello dei 200 metri di profondità. Il limite del mare territoriale non veniva toccato e resta pertanto di 12 miglia. Si deve sottolineare che le misure in questione non hanno il loro fondamento in una disposizione di legge ma semplicemente in una interpretazione libica di norme di diritto internazionale.

Di fronte alle nostre reazioni – essendo tra l'altro i libici apparsi dubbiosi circa la validità della loro interpretazione – si è addivenuti in sostanza ad un *modus vivendi* tacito secondo il quale i nostri pescatori operano, finora indisturbati, anche entro la fascia tra le 12 e le 20 miglia. Se qualche incidente vi è stato, ciò e dipeso da sconfinamenti, talvolta di troppe miglia, entro il mare territoriale. Come è noto, i problemi della pesca sono ormai sottratti, nei loro aspetti negoziali a livello intergovernativo, alla competenza dei singoli governi e sono in sostanza delegati alla trattazione unica della commissione della Comunità economica europea: non sarebbe quindi possibile negoziare un accordo bilaterale con la Libia analogo a quello ancora in vigore con la Tunisia.

Ciò non toglie ovviamente che si possano considerare altre formule di collaborazione ad un livello diverso da quello interstatale. In questi limiti il Governo conferma la propria disponibilità ad assecondare le iniziative che le associazioni di categoria intendessero proporre alla controparte libica nel settore della pesca.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RADI.

LUCCHESI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali iniziative si intendano adottare in materia di sicurezza della navigazione e per sapere se si ritenga necessaria la emanazione, diretta alle capitanerie di porto ed agli altri uffici periferici, di direttive che in qualche modo si pongano nella linea innovativa prevista dal regolamento di sicurezza per il naviglio da diporto, di ormai prossima emanazione. Mentre infatti appare all'interrogante opportuna la decisione di prevedere la entrata in vigore dello stesso regolamento all'indomani della stagione estiva (anche al fine di non ingenerare pericolose confusioni per utenti, costruttori ed addetti alla vigilanza), altrettanto opportuna sembra l'ipotesi di indicazioni da emanare tramite circolare, di sostanziale alleggerimento della normativa in atto che, come è noto, presenta numerosi aspetti di pesantezza e di difficile applicabilità. Il che, per inciso, è alla base delle motivazioni che hanno spinto alla nuova regolamentazione.

La corrente stagione nautica potrebbe così in concreto rappresentare un momento di preventiva verifica della conclamata vo-

lontà di responsabilizzazione dell'utenza, finalmente considerata adulta, e di deburocratizzazione delle strutture e dei controlli. (4-02857)

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 6 marzo 1976, n. 51, che modifica ed integra la legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto, stabilisce, all'articolo 23, che « il ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro dei trasporti, emanerà... apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata). All'entrata in vigore del regolamento suddetto cesserà, per i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1974, n. 1154 ».

Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello dei trasporti, ha già predisposto lo schema di regolamento contenente le norme di sicurezza per le unità da diporto, e su di esso, che verrà emanato nella forma del decreto ministeriale, è stato di recente acquisito il parere del Consiglio di Stato, sebbene non obbligatorio, in conformità alla direttiva contenuta nella circolare emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 gennaio 1977 per esigenze di garanzia di legittimità.

Detto regolamento, che sarà emanato al più presto, entrerà, comunque, in vigore il 1° gennaio 1978, allo scopo di non ingenerare possibili confusioni nell'utenza in periodo di intensa attività lusoria, quale quello estivo.

Circa l'invio, a mezzo circolare, di direttive alle capitanerie di porto intese all'alleggerimento della vigente normativa in materia, non è stato possibile provvedere in tal senso, per esigenze di stretto diritto connesse alla gerarchia delle fonti, in quanto poiché la normativa vigente è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, essa non poteva essere modificata né derogata a mezzo di circolare.

D'altra parte, il secondo comma dell'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, sopra riportato prevede espressamente che l'applicazione nella materia *de quo* delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1974, n. 1154, cesserà soltanto all'entrata in vigore del regolamento previsto al primo comma del medesimo articolo.

Il Ministro ad interim *della marina mercantile:* RUFFINI.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che la facoltà di architettura dell'università di Milano, abbia incluso nell'insegnamento la problematica della donna, degli omosessuali e dei maschi in crisi, e che tale decisione (così è scritto nella motivazione) è stata raggiunta per la presenza tenace di pochi compagni e docenti, che hanno svolto un reale lavoro di svelamento della propria intimità e, in caso positivo, quali siano i docenti che hanno imposto questa innovazione e in cosa sia consistito concretamente il cennato reale lavoro di svelamento. (4-02615)

RISPOSTA. — L'argomento di cui fa cenno l'interrogante non rientra tra gli insegnamenti fondamentali e complementari previsti dallo statuto della facoltà di architettura dell'università di Milano. Potrebbe, invece, riferirsi a uno dei temi previsti dagli ambiti problematici e, più specificatamente, dall'ambito il privato è politico.

Gli ambiti problematici secondo quanto accertato da ispettori ministeriali, sarebbero strutture di coordinamento dell'attività di didattica e di ricerca della facoltà di architettura; ad ognuno di essi è assegnato un certo numero di docenti.

Gli ambiti sono i seguenti:

a) abitazioni, classi sociali e territorio;

b) strutture produttive, mercato del lavoro, assetto e gestione del territorio;

c) il privato è politico;

d) progettazione e storia per la trasformazione della città e del suo territorio: la revisione del piano regolatore generale di Milano;

e) tradizione del nuovo e recupero del costruito.

Ciò premesso, si assicura l'interrogante che quanto prima saranno disposti nuovi

accertamenti e che saranno assunte tutte le opportune iniziative che valgano ad assicurare la piena rispondenza dei programmi di ricerca alle finalità di una facoltà di architettura.

Il Sottosegretario di Stato: FRANCA FALCUCCI.

MENICACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione a favore di Vanni Disma, vedova Sciurpi, residente a Mercatale di Cortona (Arezzo), (ricorso n. 450369 della Corte dei conti; posizione n. 1458612 del Ministero del tesoro con elenco n. 33) e le ragioni che ostano alla sua rapida definizione. (4-02894)

RISPOSTA. — Per poter dare esecuzione alla decisione n. 107111, trasmessa a questa Amministrazione il 1° febbraio 1977 e con la quale la Corte dei conti ha riconosciuto dipendente da causa di servizio di guerra l'infermità pleurica, si è dovuto procedere ad ulteriori adempimenti, essendo il signor Pietro Sciurpi deceduto prima dell'emissione della cennata decisione.

Infatti, per la definizione della pratica diretta n. 1458612/D, la commissione medica superiore, interpellata in merito alla classifica presuntiva della surriferita infermità sino alla data di morte del dante causa, ha chiesto, ai fini di esprimere il proprio parere, che venga acquisito al fascicolo degli atti il certificato necroscopico relativo al predetto. E ciò allo scopo di conoscecre le cause che il 23 febbraio 1969 determinarono il decesso del signor Sciurpi e, di conseguenza, poter desumere, nell'interesse della stessa vedova, signora Diana (e non Disma) Vanni, utili elementi di giudizio circa la categoria di pensione al medesimo spettante.

Pertanto, in data 2 luglio 1977, è stato chiesto al comune di Arezzo di far pervenire, con ogni urgenza, la suindicata certificazione.

Si assicura l'interrogante che non appena ultimata l'istruttoria in corso, verranno adottati, con sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

ZANONE. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se la Regione Calabria abbia avuto finanziamenti ai sensi della legge n. 183 del 1976 per la realizzazione di opere stradali. (4-02871)

RISPOSTA. — Il complesso delle opere di viabilità definito in attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183 (articolo 6, primo comma) ammonta per la Regione Calabria a 6,7 miliardi, cui vanno aggiunti 6,6 miliardi per opere di viabilità minore nei comuni depressi.

Per la realizzazione di quanto sopra sono stati assunti impegni, al 30 giugno 1977, per complessivi 8,2 miliardi, di cui 5,3 miliardi hanno interessato la viabilità minore dei comuni depressi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno: DE MITA.

ZOLLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se da atti e documenti esistenti presso il Ministero della difesa sia possibile accertare se risponda al vero che l'attore di avanguardia Dario Fo abbia fatto parte del battaglione paracadutisti A. Mazzarini della guardia nazionale repubblicana che ha operato nel 1944-45 nelle province di Novara e Vercelli. (4-02808)

RISPOSTA. — La voce raccolta dall'interrogante non ha trovato riscontro nella documentazione ufficiale in possesso degli uffici dell'Amministrazione militare.

Il Ministro: LATTANZIO.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO